



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 04.06.1997
COM(97) 287 def.

96/0226 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale
e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale
(sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

La Commissione presenta qui di seguito una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

La proposta modificata incorpora gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura che sono stati accolti dalla Commissione.

1. Introduzione

a) Antefatti

L'11 settembre 1996 la Commissione ha adottato la propria proposta¹ che è stata formalmente trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 5 novembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha reso un parere favorevole il 27 febbraio 1997².

Il 20 febbraio 1997 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione a favore della proposta ed ha presentato 34 emendamenti alla proposta della Commissione³.

b) Obiettivo della direttiva

L'obiettivo della proposta della Commissione è di sostituire la vigente direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale⁴.

Tale adeguamento viene effettuato nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi pubblici di telefonia vocale, che avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 1998 (con un periodo transitorio per alcuni Stati membri), conformemente alla direttiva 96/19/CE della Commissione⁵.

L'obiettivo dell'adeguamento in questione è duplice: in primo luogo è necessario adeguare la direttiva ad un ambiente concorrenziale, ed in particolare è opportuna una maggiore chiarezza sui soggetti ai quali si applica la direttiva in un mercato con numerosi operatori; in secondo luogo, sono state rafforzate le disposizioni della direttiva nel settore

¹ COM(96) 419, GU n. C 371 del 9.12.1996, pag. 22.

² TRA/324.

³ A4-0049/97, PV 20.2.1997.

⁴ GU n. L 321 del 30.12.1995, pag. 6.

⁵ GU n. L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

del servizio universale, conformemente con la posizione espressa nella comunicazione della Commissione sul servizio universale in materia di telecomunicazioni⁶.

L'adeguamento in esame è conforme alla posizione comune adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni⁷, la quale prevede che un meccanismo di finanziamento del servizio universale possa finanziare soltanto la fornitura di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso.

2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione

Dei 34 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, la Commissione ne ha accolti 19, o integralmente, o parzialmente o in linea di principio (vale a dire con una riformulazione del testo).

Emendamenti accolti integralmente, parzialmente o in linea di principio:
nn. 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 51.

La Commissione ha accolto gli emendamenti che:

- contribuiscono a specificare con maggior chiarezza l'ambito del servizio universale e a rafforzare la tutela dei consumatori [emendamenti nn. 3, 10 (in parte), 19, 20, 22 (in parte), 29, 35 e 41];
- rendono il testo conforme al diritto comunitario, segnatamente alla direttiva sulla protezione dei dati e a quella sull'interconnessione [emendamenti nn. 17 e 33];
- migliorano la chiarezza del testo [emendamenti nn. 2 (in parte), 5, 8 (in parte), 25 e 31].

La Commissione ha inoltre espresso il proprio accordo con il Parlamento europeo sui principi su cui si basano i seguenti emendamenti:

- *Emendamento n. 13 (in parte)*: segmentazione geografica;
- *Emendamento n. 14*: relazioni sull'evoluzione delle tariffe;
- *Emendamento n. 30*: portabilità dei numeri;
- *Emendamento n. 51*: consultazione delle parti interessate.

Nella proposta modificata, la Commissione ha inserito gli emendamenti nn. 13, 19, 29, 35 e 51 nei relativi considerando invece che come modifiche agli articoli.

3. Emendamenti non accolti dalla Commissione

I motivi che hanno indotto la Commissione a non accogliere alcuni degli emendamenti (o parti di essi) proposti dal Parlamento europeo sono esposti qui di seguito, raggruppati in quattro categorie.

⁶ COM(96) 73 del 13.3.1996.

⁷ GU n. C 220 del 29.7.1996, pag. 13.

Ambito del servizio universale, meccanismi di finanziamento e contribuenti
[emendamenti nn. 3 (in parte), 7, 10 (in parte), 22 (in parte), 46 e 50].

Il servizio universale definito nella presente proposta consiste effettivamente in un insieme minimo di servizi. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti, a condizione che non aumentino i contributi degli operatori di mercato ai costi del servizio universale. Tuttavia, la Commissione non può accogliere gli emendamenti che determinerebbero una modifica dell'ambito del servizio universale già concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, né un aumento eccessivamente elevato dei costi del servizio universale. La fornitura di apparecchiature terminali per utenti disabili o l'accesso del pubblico alla società dell'informazione costituiscono problematiche importanti, ma queste esigenze sociali devono essere soddisfatte con altri strumenti e non includendole nell'ambito del servizio universale.

La direttiva sull'interconnessione stabilisce anche i principi per il finanziamento del servizio universale. La Commissione non accoglie quindi l'esigenza di affrontare tale questione nella presente direttiva.

Determinazione del prezzo, monitoraggio delle tariffe e orientamenti europei in materia di abbordabilità

[emendamenti nn. 2 (in parte), 13 (in parte), 44 e 45].

La presente direttiva non intende modificare la situazione esistente, in base alla quale gli Stati membri sono liberi di determinare o meno prezzi uniformi all'interno del loro territorio. Di conseguenza, la Commissione non accoglie la prima parte dell'emendamento n. 2. Tuttavia, va considerato che, da un lato, prezzi non equilibrati provocano distorsioni della concorrenza e che, dall'altro, esistono metodi migliori per proteggere gli utenti vulnerabili, come ad esempio i regimi tariffari mirati.

L'articolo 4 della direttiva prevede in effetti la *possibilità* di applicare tetti tariffari o altri meccanismi simili al fine di evitare aumenti eccessivi dei prezzi per gli utenti residenziali; ma tali meccanismi non sono necessari in qualsiasi circostanza e non devono pertanto essere resi obbligatori (emendamento n. 13).

Gli Stati membri devono pubblicare periodicamente relazioni sulle tariffe che saranno oggetto di monitoraggio da parte della Commissione, la quale, se del caso, intraprenderà opportune iniziative. Non si ritiene siano necessarie norme comuni (emendamento n. 45). Conformemente al principio di sussidiarietà, anche i criteri per il calcolo dell'abbordabilità devono essere determinati a livello nazionale. Tenuto conto dell'esistenza di condizioni nazionali o regionali molto diverse all'interno dell'Unione europea, non sembra adeguato prevedere misure a livello europeo in questo settore (emendamento n. 2, seconda parte; emendamento n. 44).

Conformità alle altre direttive

[emendamenti nn. 8 (in parte), 16, 18, 32, 37 e 47]

Le questioni relative all'inserimento negli elenchi telefonici (emendamenti nn. 16, 18 e 47) sono già affrontate dalla direttiva relativa al trattamento dei dati personali ed alla protezione della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nella rete digitale di servizi integrati (ISDN) e nelle reti mobili digitali pubbliche.

La definizione di servizio universale è già stata stabilita nella direttiva sull'interconnessione (emendamento n. 8). La limitazione che prevede l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione esclusivamente in caso di fallimento delle trattative commerciali (emendamento n. 32) non è conforme all'approccio adottato nel contesto della direttiva sull'interconnessione.

Il concetto di procedura per la risoluzione delle controversie che il Parlamento desidera introdurre con l'emendamento n. 37 non è conforme alle procedure previste dalle direttive 92/44/CEE sul regime di fornitura di una rete aperta per le linee affittate e 95/62/CE sul regime di fornitura di una rete aperta per la telefonia vocale, entrambe approvate dal Parlamento europeo.

Altri emendamenti

- *L'emendamento n. 12* riformula il testo della Commissione senza apportarvi miglioramenti.
- *L'emendamento n. 24* è già previsto dall'articolo 26.
- *L'emendamento n. 28* non è conforme agli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafo 4.
- *L'emendamento n. 36* introduce alcuni concetti poco chiari in merito al mancato pagamento delle bollette, che non sembrano migliorare il testo dell'articolo 21.
- *L'emendamento n. 52* prevede la pubblicazione obbligatoria degli obiettivi in materia di qualità dei servizi, che non sembra assolutamente necessaria.

4. Conclusione

La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 19 dei 34 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura.

Ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta iniziale incorporando gli emendamenti sopra indicati.

**Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP)
alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni
in un ambiente concorrenziale
(sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)**

Testo originale

Testo modificato

Considerando n. 4

(in base agli emendamenti nn. 2 e 13 del Parlamento europeo)

4. considerando che la caratteristica fondamentale del servizio universale è quella di garantire agli utenti che lo richiedono il collegamento a un punto fisso della rete telefonica fissa pubblica ad un prezzo abbordabile; che non debbono esistere limitazioni sui mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'abbordabilità dev'essere definita a livello nazionale alla luce delle condizioni specifiche nazionali, comprese quelle legate alla programmazione territoriale; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dall'utente sui costi di utilizzazione del telefono e sui costi comparati di uso del telefono rispetto ad altri servizi; che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe uniformemente basse e non orientate ai costi; che fino all'effettiva attuazione della competitività è necessario prevedere alcune salvaguardie per fare in modo che l'aumento dei costi nelle aree periferiche o rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone; che per fare in modo che il riequilibrio tariffario non pregiudichi gli utenti e che le differenze tariffarie tra zone a costi elevati e zone a costi contenuti non metta in forse l'abbordabilità dei

4. considerando che la caratteristica fondamentale del servizio universale è quella di garantire agli utenti che lo richiedono il collegamento a un punto fisso della rete telefonica fissa pubblica ad un prezzo abbordabile; che non debbono esistere limitazioni sui mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'abbordabilità dev'essere definita a livello nazionale alla luce delle condizioni specifiche nazionali, comprese quelle legate alla programmazione territoriale; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dall'utente sui costi di utilizzazione del telefono e sui costi comparati di uso del telefono rispetto ad altri servizi; che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe uniformemente basse e non orientate ai costi; che fino all'effettiva attuazione della competitività è necessario prevedere alcune salvaguardie per fare in modo che l'aumento dei costi nelle aree periferiche o rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone; che il riequilibrio tariffario costituisce un aspetto essenziale di un mercato concorrenziale; che, per fare in modo che il riequilibrio tariffario

servizi telefonici è opportuno prevedere tetti tariffari o schemi simili;

non pregiudichi gli utenti e che le differenze tariffarie tra zone a costi elevati e zone a costi contenuti non metta in forse l'abbordabilità dei servizi telefonici, è tuttavia opportuno prevedere tetti tariffari o schemi simili, possibilmente basati sulla segmentazione geografica;

Considerando n. 5
(in base all'emendamento n. 3 del Parlamento europeo)

5. considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici è tale da giustificare la necessità di metterle a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, conformemente al principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere l'operatore cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazioni universale definito nella direttiva; che le condizioni di autorizzazione alla fornitura dei servizi di telefonia devono includere i corrispondenti obblighi; che solo i costi netti degli obblighi previsti dalla presente direttiva vengono suddivisi nel quadro di un sistema di finanziamento del servizio universale;

5. considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici è tale da giustificare la necessità di metterle a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, conformemente al principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, l'operatore cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazioni universale definito nella direttiva, tenendo conto della capacità di tutti gli operatori disposti a fornire integralmente o parzialmente tali elementi; che le condizioni di autorizzazione alla fornitura dei servizi di telefonia devono includere i corrispondenti obblighi; che solo i costi netti degli obblighi previsti dalla presente direttiva vengono suddivisi nel quadro di un sistema di finanziamento del servizio universale;

Considerando n. 6 bis (nuovo)
(in base all'emendamento n. 41 del Parlamento europeo)

6 bis considerando che, nei casi in cui gli elenchi telefonici vengano forniti gratuitamente agli abbonati, gli abbonati non vedenti o ipovedenti

devono avere libero accesso ai servizi di informazione telefonica per poter garantire la parità di accesso per tutti gli utenti alle informazioni messe a disposizione del pubblico;

Considerando n. 7 bis (nuovo)
(in base agli emendamenti nn. 19 e 29 del Parlamento europeo)

7 bis considerando che i servizi telefonici accessibili al pubblico sono particolarmente importanti per le persone non vedenti o ipovedenti; che i fornitori di servizi telefonici accessibili al pubblico devono tener conto delle esigenze di tali persone offrendo la possibilità di fatturazione secondo sistemi alternativi adatti e, se del caso, mettere a disposizione telefoni pubblici a trasmissione di testi per le persone non udenti o ipoacusiche;

Considerando n. 8
(in base all'emendamento n. 51 del Parlamento europeo)

- | | |
|---|---|
| 8. considerando che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali; che le autorità nazionali di regolamentazione debbono poter controllare la qualità del servizio e, se necessario, adottare le misure opportune, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie; | 8. considerando che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali; che le autorità nazionali di regolamentazione debbono poter controllare la qualità del servizio <u>dei servizi telefonici pubblici fissi e</u> , se necessario, adottare le misure opportune; <u>che la trasparenza delle specifiche dell'interfaccia di rete costituisce una condizione preliminare per un mercato concorrenziale delle apparecchiature terminali; che l'autorità nazionale di regolamentazione deve consultare le parti interessate, in particolare i fornitori di apparecchiature terminali e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, sulle</u> |
|---|---|

modifiche da apportare alle attuali specifiche dell'interfaccia di rete;
che è fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie;

Considerando n. 11

(in base all'emendamento n. 35 del Parlamento europeo)

- | | |
|--|--|
| 11. considerando che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e ai sistemi contabili non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi previsti; che in tutti i casi restano valide le disposizioni previste dalle regole di concorrenza del trattato sulla non discriminazione; | 11. considerando che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e ai sistemi contabili non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi previsti; che in tutti i casi restano valide le disposizioni previste dalle regole di concorrenza del trattato sulla non discriminazione;
<u>considerando che la trasparenza tariffaria deve garantire che gli abbonati residenziali non sovvenzionino riduzioni a favore dell'utenza industriale; che gli Stati membri devono garantire che i vari programmi di riduzione tariffaria siano sottoposti a preventiva consultazione;</u> |
|--|--|

Considerando n. 14

(in base all'emendamento n. 5 del Parlamento europeo)

- | | |
|---|--|
| 14. considerando che in previsione della convergenza tra le reti telefoniche fisse e mobili, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi mobili verrà ripresa in considerazione al momento del riesame della direttiva; che la revisione entro il 31 dicembre 1999 deve permettere di riesaminare in modo coordinato tutte le direttive | 14. considerando che, in previsione della convergenza tra le reti telefoniche fisse e mobili, <u>la misura in cui la direttiva è applicabile</u> ai servizi mobili verrà ripresa in considerazione al momento del riesame della direttiva; che la revisione entro il 31 dicembre 1999 deve permettere di riesaminare in modo coordinato tutte le direttive |
|---|--|

ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni pubbliche e dei servizi di telefonia vocale;

ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni pubbliche e dei servizi di telefonia vocale;

Articolo 2, paragrafo 2, settimo trattino
(in base all'emendamento n. 8 del Parlamento europeo)

- *autorità nazionale di regolamentazione*: organismo, o organismi, cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, *inter alia*, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

- *autorità nazionale di regolamentazione*: organismo, o organismi, definito/i nella direttiva 96/.../CE recante modifica delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE¹, in vista del loro adeguamento ad un contesto concorrenziale nelle telecomunicazioni, cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, *inter alia*, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

¹ GU n. L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

Articolo 3, secondo comma
(in base all'emendamento n. 10 del Parlamento europeo)

Se i servizi non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di finanziamento del servizio universale che preveda la suddivisione dei costi dei servizi, conformemente alla legislazione comunitaria.

Se i servizi non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di finanziamento del servizio universale, conformemente alla legislazione comunitaria.

Gli Stati membri possono, entro certi limiti, imporre ulteriori requisiti al servizio universale. Tali requisiti aggiuntivi non devono in alcun caso influire sul calcolo dei costi del servizio universale come definito nella legislazione comunitaria e non possono essere finanziati con contributi obbligatori degli operatori presenti sul mercato.

Articolo 4, paragrafo 2

(in base all'emendamento n. 14 del Parlamento europeo)

- | | |
|--|--|
| 2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni sull'evoluzione delle tariffe. | 2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni sull'evoluzione delle tariffe. <u>La Commissione pubblica regolarmente un compendio dell'evoluzione delle tariffe in tutto il territorio della Comunità europea.</u> |
|--|--|

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

(in base all'emendamento n. 17 del Parlamento europeo)

- | | |
|---|---|
| (b) gli elenchi degli abbonati che <u>desiderano</u> esservi inseriti - con i numeri dei telefoni fissi e i numeri privati - siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo (ed eventualmente elettronico) e regolarmente aggiornati; | (b) gli elenchi degli abbonati che <u>non hanno rifiutato di</u> esservi inseriti - con i numeri dei telefoni fissi e i numeri privati - siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo (ed eventualmente elettronico) e regolarmente aggiornati; |
|---|---|

Articolo 7, paragrafo 2

(in base all'emendamento n. 20 del Parlamento europeo)

- | | |
|--|---|
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare gratuitamente chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza "112", di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare gratuitamente chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici <u>e dai telefoni pubblici a trasmissione di testi</u> formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza "112", di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza, <u>senza dover utilizzare monete o carte di credito o schede telefoniche.</u> |
|--|---|

Articolo 9, lettera b)

(in base all'emendamento n. 22 del Parlamento europeo)

- | | |
|--|--|
| (b) accedere al servizio di assistenza con operatore e al servizio informazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6; | (b) accedere al servizio di assistenza con operatore <u>ad un prezzo ragionevole</u> e al servizio informazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6; |
|--|--|

Articolo 10, paragrafo 2, terzo e quarto comma (nuovi)
(in base all'emendamento n. 25 del Parlamento europeo)

Le modifiche possono essere richieste se riguardano la tutela dei diritti degli utenti e/o degli abbonati prevista dalla presente direttiva.

La Commissione vigila affinché le modifiche richieste non turbino le eque condizioni di concorrenza sul mercato.

Articolo 15, paragrafo 4 (nuovo)
(in base all'emendamento n. 30 del Parlamento europeo)

4. Qualora non sia ancora attivato il servizio della portabilità dei numeri, quale definito all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 97/.../CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni onde garantire il servizio universale e l'interoperabilità tramite l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che, per un periodo ragionevole dopo che l'utente abbia cambiato il fornitore, le chiamate al precedente numero possano essere trasferite all'utente ovvero che al chiamante venga data gratuitamente l'indicazione del nuovo numero.

Le autorità di regolamentazione nazionale assicurano che i costi per il trasferimento delle chiamate siano ragionevoli.

Articolo 16, paragrafo 1
(in base all'emendamento n. 31 del Parlamento europeo)

- | | |
|--|--|
| 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere sul mercato delle | 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere sul mercato delle |
|--|--|

reti telefoniche fisse pubbliche soddisfino le richieste ragionevoli degli operatori che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica fissa pubblica in punti terminali di rete differenti da quelli di cui all'allegato II, parte 1.

reti telefoniche fisse pubbliche soddisfino le richieste ragionevoli degli operatori che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica fissa pubblica in punti terminali di rete differenti da quelli di cui all'allegato II, parte 1. Questo obbligo può essere limitato solo se esistono alternative tecnicamente e commercialmente efficaci all'accesso speciale richiesto, e tale accesso non sia appropriato in relazione alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta.

Articolo 16, paragrafo 9
(in base all'emendamento n. 33 del Parlamento europeo)

- | | |
|--|--|
| 9. A richiesta, i dettagli degli accordi relativi all'accesso speciale alla rete vengono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione. | 9. A richiesta, i dettagli degli accordi relativi all'accesso speciale alla rete <u>di cui al paragrafo 3</u> vengono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione <u>e possono essere trasmessi su richiesta alle parti interessate, ad eccezione dei punti che riguardano la strategia commerciale delle parti stesse.</u> |
|--|--|

ISSN 0254-1505

COM(97) 287 def.

DOCUMENTI

IT

15 10

N. di catalogo : CB-CO-97-276-IT-C

ISBN 92-78-21167-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo